

Avv. Giuseppe Buonanno
Patrocinante avanti le Magistrature Superiori
Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma
Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313
Peo: buonannostudiolegale@gmail.com
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

** * ** * **

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

- SEDE DI ROMA –

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

EX. ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse di:

- 1) **COSTANZO BIANCA**, C.F. CSTBNC84S63F839A;
- 2) **RUSSO MANUELA GIUSI**, C.F. RSSMLG93C49E7910;
- 3) **VERAZZO DOMENICO**, C.F. VRZDNC89P11B963M;

rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, come da procure in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 136, comma I, C.P.A., il numero di FAX: **0689135135** e l'indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Università degli Studi Link Campus University**, in persona del Rettore in carica;
- **Università Europea di Roma**, in persona del Rettore in carica;

E NEI CONFRONTI DI

- **Petrillo Mariangela**, in proprio;
- e degli eventuali ulteriori docenti che hanno partecipato e/o superato la prova scritta del corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo – 2019/2020 presso le Università sopra indicate, negli ordini scolastici d'interesse dei ricorrenti, eventualmente intimati giusta istanza ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A., che si formula in uno al presente atto;

Per l'annullamento, previa sospensione ed ammissione con riserva alla prova scritta del corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo - 2019/2020 presso le Università e ordini scolastici d'interesse, di:

- **Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 33310 del 27.11.2020**, che ha autorizzato le Università presso cui non si era tenuta la prova scritta a svolgerla in forma di prova pratica in modalità telematica – a distanza (**Doc. 1**);
- **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 858 del 18.11.2020**, che ha autorizzato la prosecuzione delle attività didattiche dei corsi di specializzazione sul sostegno e lo svolgimento delle prove orali del V° Ciclo – 2019/2020 in modalità telematica – a distanza (**Doc. 2**);
- **Avviso di svolgimento della prova scritta ed annesso diario/calendario del corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo – 2019/2020 per la Scuola Secondaria di II Grado dell'Università degli Studi Link Campus University del 13.10.2020 (Doc. 3)**;
- **Elenco degli ammessi alla prova scritta del 13.10.2020 ed alla prova orale del 9 - 20.11.2020 dell'Università degli Studi Link Campus University per l'ordine di Scuola Secondaria di II Grado (Docc. 4 - 5)**;
- **Decreto Rettorale n. 164 del 5.10.2020 dell'Università Europea di Roma** contenente l'Avviso di svolgimento della prova scritta ed annesso diario/calendario del corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo – 2019/2020 (in particolare) per la Scuola Secondaria di II Grado e la Scuola Primaria (**Docc. 6 - 7**);
- **Elenco degli ammessi alla prova scritta del 9.10.2020, Verbali di correzione della prova scritta n. 14 del 31.10.2020 e n. 15 del 7.11.2020, e correlati elenchi degli ammessi alla prova orale di data successiva, dell'Università Europea di Roma per la Scuola Secondaria di II Grado e la Scuola Primaria (Docc. 8, 9, 10, 11)**;

laddove dispongono l'esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva e/o il rinnovo e la prosecuzione della sessione ordinaria in favore dei candidati impossibilitati a presentarsi essendo collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena obbligatoria in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica COVID-19;

nonché nella parte in cui non hanno esteso ai candidati impossibilitati a partecipare “in presenza” alla prova scritta, a causa dell'obbligo di osservanza delle misure di emergenza sanitaria, la possibilità di svolgere la prova scritta in modalità telematica - a distanza;

- tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti;

- e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni ed Enti resistenti, ognuna/o per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione con effetti “definitivi” dei ricorrenti alla prova scritta, nelle Università e per gli ordini scolastici d'interesse, in apposita sessione suppletiva e/o in fase di rinnovo e prosecuzione della sessione ordinaria da

riservare ai docenti impossibilitati a partecipare “in presenza” a causa dell'osservanza delle misure sanitarie di prevenzione epidemiologica COVID-19, anche tramite ricorso alla modalità telematica - a distanza in alternativa alla partecipazione “in presenza”, e, in stretto subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla prova scritta del corso di specializzazione sul sostegno V° Ciclo - 2019/2020, avendo superato i test preselettivi o comunque risultando direttamente ammessi alla stessa (per Bianco Costanza v. Doc. 4, pag. 4, posizione n. 131; per Manuela Giusi Russo v. Doc. 8, pag. 7, rigo 5, con iniziali nominativo e data di nascita: R.M.G. – 9.3.1993 (cfr. anche Procure); per Domenico Verazzo v. Doc. 9, pag. 21, rigo 35, con iniziali nominativo e data di nascita: V.D. – 11.9.1989 (cfr. anche Procure).

Il Ministero e, per esso, le Università d'interesse (Università Europea di Roma e Università degli Studi Link Campus University di Roma), in aperto contrasto con le disposizioni di sicurezza dell'emergenza epidemiologica attualmente vigenti alla luce del D.P.C.M. del 18.10.2020 e segg., non hanno previsto alcuna forma di tutela nei confronti dei candidati che non sono riusciti a partecipare alla prova scritta in presenza essendo posti in isolamento fiduciario e/o quarantena obbligatoria a causa Covid.

Infatti, pur essendo conclamata l'emergenza sanitaria, già riconosciuta e disciplinata da numerosi provvedimenti normativi, negli Avvisi ed Atti recanti le modalità di svolgimento della prova scritta e l'annesso diario con le date delle prove, non è stata prevista alcuna sessione suppletiva o rinvio per i candidati impossibilitati a parteciparvi "in presenza" per cause legate all'osservanza delle vincolanti misure sanitarie vigenti (v. Doc. 3, 6, 7).

Pertanto, i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura di ammissione al corso di specializzazione sul sostegno, a causa dell'incolpevole assenza nella prova scritta, non comparando negli elenchi degli ammessi alla prova orale (v. Doc. 5, 10, 11).

L'esclusione persiste nonostante i ricorrenti abbiano richiesto alle competenti Università, tramite comunicazioni PEC e PEO anteriori alle date fissate per la prova scritta, di poter beneficiare di un rinvio o dell'ammissione ad un apposita sessione suppletiva, non ricevendo alcun positivo riscontro, pur avendo allegato idonea certificazione medica.

Nello specifico, per Bianca Costanzo la prova era fissata in data **23.10.2020** (v. Doc. 3, 4), e la ricorrente ha richiesto il rinvio o prova suppletiva, o comunque la successiva riammissione, con **PEC del 15, 19 e 20 ottobre 2020**, allegando il certificato medico (**Doc. 12**).

La condizione della ricorrente era di oggettiva e materiale impossibilità, atteso che, come risultante dal certificato medico, **era risultata positiva al Covid in data 14.10.2020 e posta in quarantena obbligatoria in attesa di chiamata per il secondo tampone (Doc. 13).**

Per Manuela Giusi Russo la prova era fissata in data **31.10.2020** (v. Doc. 6, 7), e la ricorrente aveva chiesto con comunicazione del **28.10.2020** il rinvio o la successiva riammissione alla prova, allegando il certificato medico (**Doc. 14**).

Anche la condizione di tale ricorrente era di oggettiva e materiale impossibilità, atteso che, come attestato dal certificato medico, **era risultata positiva al Covid con referto del 24.10.2020 e posta in quarantena obbligatoria in attesa di chiamata per il secondo tampone (Doc. 15).**

Per Domenico Verazzo la prova era fissata in data **31.10.2020** (v. Doc. 6, 7) e il ricorrente aveva chiesto con **PEC del 27 e 30 ottobre 2020** il rinvio o l'ammissione ad apposita sessione suppletiva, allegando il certificato medico (**Doc. 16**).

Anche la condizione del ricorrente Verazzo era di oggettiva e materiale impossibilità, atteso che, come risultante dal certificato medico, **presentava sintomi da Covid, anche per contatto diretto con familiare convivente risultato positivo al tampone Covid, e veniva perciò posto in quarantena dal 27.10.2020 al 4.11.2020 (Doc. 17).**

I ricorrenti, dunque, pur volendo, non potevano presenziare alle prove del 23 e 31 ottobre, in quanto ristretti nella propria abitazione in osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

Del resto, l'Organizzazione mondiale della sanità, con dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

In un contesto emergenziale come quello attuale, ignorando la tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito, le Amministrazioni resistenti hanno comunque pubblicato calendari delle prove scritte richiedendo la necessaria presenza fisica, così obbligando rilevanti contingenti di candidati ad effettuare numerosi spostamenti.

Ciò è parso ulteriormente lesivo e discriminatorio verso i ricorrenti, se si considerano i recenti provvedimenti adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con cui si autorizzano le Università presso cui non si era già svolta la prova scritta in quanto sospesa (Firenze, Foggia, Messina, Napoli, Salerno) a convertirla in una prova pratica da svolgere in modalità telematica – a distanza (v. Doc. 1), e si autorizzando tutte le Università a consentire lo svolgimento della prova orale parimenti in modalità telematica - a distanza (v. Doc. 2).

Non si comprende, quindi, la ragione per cui candidati che hanno documentato l'impossibilità a presenziare personalmente alla prova scritta, come i ricorrenti, non siano stati autorizzati a svolgere in via suppletiva la medesima prova tramite

l'alternativa modalità telematica - a distanza ormai generalmente riconosciuta ed ammessa dal Ministero.

DIRITTO

- Sull'ammissibilità del ricorso collettivo/cumulativo.

Il presente ricorso proposto congiuntamente dai ricorrenti avverso plurimi provvedimenti delle Amministrazioni ed Enti resistenti è ammissibile in quanto:

- 1) le posizioni sono **omogenee** in quanto chiedono unicamente l'accesso in via suppletiva alla prova scritta (anche in modalità telematica – a distanza) a causa di condizione di impossibilità oggettiva certificata da personale medico;
- 2) per tutti sono esposte **medesime motivazioni e censure**;
- 3) le Amministrazioni ed Enti che hanno adottato gli atti impugnati hanno tutte sede a **Roma**.

I. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 51 E 97, COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO – IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA DI PARTECIPARE ALLA PROVA PER RAGIONI NON DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DEI RICORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - SVIAMENTO.

Ove un ordine dell'autorità o un provvedimento autoritativo renda impossibile l'adempimento di una determinata prestazione, si è in presenza di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione stessa, ipotesi in cui si integrano il caso fortuito e la forza maggiore.

In procedure analoghe di tipo concorsuale (v. concorso a cattedra 2016 e concorso straordinario DDG 85/2018), sovente la magistratura amministrativa ha disposto lo svolgimento di prove suppletive della prova scritta, che presentava modalità analoghe a quella del corso di specializzazione in esame.

Come esposto in fatto, a causa della condizione epidemiologica in corso, i ricorrenti si sono trovati nell'impossibilità oggettiva, non imputabile alla loro condotta, di partecipare fisicamente alla prova scritta, non potendo effettuare alcuno spostamento dalla propria abitazione nel periodo temporale in cui era compresa la data fissata per la prova scritta (v. Doc. 3, 6, 7, 13, 15, 17).

Quindi, Ministero ed Università, pur debitamente notiziati dai ricorrenti (v. Doc. 12, 14, 16), non hanno tenuto conto dell'evidente causa di forza maggiore che non ha consentito loro di partecipare fisicamente alla prova.

Invece, è *ius receptum* che l'Amministrazione debba sempre assicurare il soddisfacimento dell'aspirazione a poter partecipare a procedure concorsuali o analoghe, tanto più se strumentali all'intraprendere o allo specializzarsi nella

professione di insegnante in istituti pubblici, come attraverso i corsi di specializzazione in esame, ciò ricevendo specifica tutela da parte della Carta Costituzionale (v. artt. 33 e 35).

Si precisa, a riguardo, che i corsi di specializzazione sul sostegno sono propriamente volti al perfezionamento del personale docente preposto alle attività didattiche e di assistenza agli alunni disabili nelle scuole statali, ed il relativo titolo consente l'inserimento e l'avanzamento nelle graduatorie per l'ottenimento degli incarichi d'insegnamento in tale delicata materia.

In tal senso, l'Amministrazione è tenuta a favorire la possibilità di partecipazione a procedure del genere.

Sul punto si osserva che va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni che giustifichino eventuali ritardi o rinvii nell'espletamento delle prove (in tal senso, T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832).

Quindi, appare evidente che escludere i ricorrenti nonostante conclamate cause mediche legate alla pandemia, viola, in generale, l'art. 51 della Costituzione, che assicura a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, e, nello specifico, l'art. 97, comma 1, della Costituzione, in riferimento al canone del buon andamento di cui i principi del *favor participationis* e dell'imparzialità costituiscono diretto portato.

E' stato, altresì, violato l'affidamento maturato dai ricorrenti, in forma aggravata vista la mancata risposta alle tempestive comunicazioni PEC e PEO tramite cui, anteriormente alle date della prova, essi chiedevano un rinvio o l'ammissione a prove suppletive, anche tramite l'utilizzo di modalità alternative alla presenza fisica (v. Doc. 12, 14, 16).

Appare evidente l'eccesso di potere sotto il profilo del difetto d'istruttoria, della falsità dei presupposti, della illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento di funzione.

II. VIOLAZIONE D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020 – VIOLAZIONE DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020 – VIOLAZIONE ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 4 NOVEMBRE 2020 – VIOLAZIONE CIRCOLARI MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12 OTTOBRE 2020 E DEL 21 FEBBRAIO 2020 VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA COVID/19 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

La circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ha precisato le indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento fiduciario e della quarantena obbligatoria:

- Casi positivi sintomatici. Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un **periodo di isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);

- Casi positivi a lungo termine. Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia⁴ che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, **potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato);

- Contatti stretti asintomatici. I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: un periodo di **quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Inoltre, nel caso di violazione dell'obbligo di quarantena, si viene puniti ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie. Tale disposizione, come da ultimo modificata, prevede che sia punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da €. 500 a €. 5000 chiunque non osservi un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva.

E' evidente, alla stregua di tali vincolanti disposizioni, che i ricorrenti, posti in quarantena nel periodo in cui era ricompresa la data della prova scritta, come ampiamente esposto e documentato (v. Docc. 3, 7, 13, 15, 17), non potevano allontanarsi dalla propria abitazione il 23 ed il 31 ottobre, a pena di assumere responsabilità anche di ordine penale e di contravvenire alle misure volte a prevenire la diffusione del rischio di contagio da Covid/19.

Pertanto, le Amministrazioni ed Enti resistenti, con la pubblicazione del calendario delle prove scritte in cui chiedevano necessariamente la presenza fisica dei candidati (v. Doc. 3, 6, 7), hanno illegittimamente determinato la restrizione della platea dei candidati, escludendo ingiustamente coloro che, come i ricorrenti, erano ristretti nella propria abitazione in osservanza di misure sanitarie eccezionali.

Peraltro, in tale preclusione non è possibile rinvenire alcuna valida giustificazione d'interesse pubblico, trattandosi di misure volte a tutelare il primario e preminente interesse alla salute pubblica.

L'effetto è parso ancor più discriminatorio, visto che ai candidati ammessi a partecipare alla prova scritta presso i diversi atenei che avevano sospeso tale prova (Firenze, Foggia, Messina, Napoli, Salerno), è attualmente consentito lo svolgimento in modalità telematica - a distanza, come da ultimo previsto nella Nota ministeriale impugnata (v. Doc. 1).

A tali candidati, se pur in via dell'occasionale sospensione delle prove, viene quindi consentito di tutelare il diritto alla salute senza perdere la possibilità di svolgere la prova in condizioni sicurezza sanitaria.

Ai ricorrenti, invece, per il motivo che i relativi atenei avevano fissato lo svolgimento della prova scritta anteriormente al periodo di sospensione, non è più riconosciuta la possibilità di svolgere tale prova, nè in presenza e nemmeno in modalità a distanza, nonostante la certificata condizione di impossibilità per motivi sanitari.

Trattasi di trattamento ampiamente discriminatorio.

Infine, si ribadisce che la giustizia amministrativa ha più volte stabilito che nulla osta all'espletamento di prove differite senza che vi sia violazione del principio di contestualità delle prove, in quanto: « .. *la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano* (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza, anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) *non può ritenersi determinante*" (...) "*in assenza di precise adduzioni*" tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto "*non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria*» (v., in tal senso, Sentenza Tar Lazio Roma n. 11904/2014).

III. VIOLAZIONE ARTT. 97, 111, 113 COST. - VIOLAZIONE ART. 3, L. 241/90 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ.

I ricorrenti hanno inviato richiesta all'Amministrazione di differimento delle prove corredate da idonea certificazione medica (v. Doc. 12, 14, 16).

L'impossibilità di partecipare alla prova - per i candidati contagiati o comunque in quarantena - non è dipesa dalla volontà individuale, bensì dall'osservanza di norme di legge che dispongono un periodo di isolamento.

Orbene, secondo principi conformi a costante giustizia amministrativa, l'insorgere di una patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova, di un esame o concorso legittima il rinvio della prova se

il candidato fa' tempestivamente constare l'impedimento attraverso la produzione di idoneo certificato medico e se i tempi di guarigione sono compatibili con una conclusione delle operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non ne vanifichi la finalità.

Quanto alle risultanze della certificazione medica, l'Amministrazione potrebbe discostarsene sperando tutti gli accertamenti utili, ma ciò solo avvalendosi di soggetti in possesso di adeguata qualificazione professionale e previa verifica svolta nel contraddittorio con l'interessato.

Nella fattispecie, l'Amministrazione avrebbe potuto disattendere le risultanze della certificazione medica solamente previo puntuale controllo compiuto da altro organo sanitario pubblico o dopo infruttuoso esperimento del c.d. "soccorsu istruttorio" (esercitabile nelle more di un breve rinvio della decisione finale attraverso la richiesta di dichiarazioni/integrazioni), ma nulla di ciò è stato fatto dalle Amministrazioni ed Enti resistenti, che hanno solo disatteso le richieste di riammissione alle prove dei ricorrenti, senza muovere alcuna critica alla loro certificata condizione di impossibilità per preminenti ragioni sanitarie.

IV. VIOLAZIONE ARTT. 3 - 6, L. 241/90 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO.

Si deduce, infine, la (già anticipata) palese contraddittorieta tra l'esclusione dei ricorrenti per la mancata presenza fisica alla prova e la possibilità per i candidati di altri atenei di svolgere la medesima prova in via differita ed in modalità telematica - a distanza, essendo peraltro stata estesa tale modalità alle prove orali di tutti gli atenei.

Orbene, a fronte di tali nuovi provvedimenti ministeriali (v. Docc. 1, 2), è evidente che l'esclusione dei ricorrenti non sia più giustificata, visto che anch'essi, se i propri atenei avessero cautelativamente sospeso la prova scritta, potrebbero ora svolgerla in modalità compatibile con la tutela del diritto alla salute.

In tali provvedimenti il Ministero ha anche espressamente ordinato che siano garantite modalità uniformi tra i vari atenei (v. Doc. 1, 2), condizione che non può ritenersi rispettata per quegli atenei che, come quelli dei ricorrenti, hanno già concluso la prova scritta in presenza.

Inoltre, se l'estensione generalizzata della modalità a distanza alla prova orale per tutti gli atenei (v. Doc. 2) dimostra che il procedimento di ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno ha ormai espunto la prova in presenza (fisica), non si comprende perchè tale nuova modalità non sia applicabile a coloro che non hanno potuto svolgere la prova scritta in quanto impossibilitati per preminenti motivi sanitari.

Le ragioni alla base di tali atti e misure sono identiche, ossia preservare i candidati dal rischio di contagio e prevenire l'ulteriore diffusione del *virus*: si tratta, quindi, delle medesime motivazioni per cui i ricorrenti non hanno potuto svolgere la prova in presenza, visto che la loro restrizione in isolamento è stata finalizzata a neutralizzare il *virus* sul/la candidato/a e prevenirne l'ulteriore diffusione.

La mancata previsione di prove suppletive, uniformabili all'attuale modalità telematica - a distanza, denota, quindi, un'assoluta carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA E, IN SUBORDINE, PER EQUIVALENTE

Si formula domanda risarcitoria primariamente "*in forma specifica*", atteso che, previo accertamento della piena legittimazione dei ricorrenti ad essere ammessi nei termini esposti, si chiede di confermare, nel merito, l'ammissione **con effetti "definitivi"**.

In via subordinata, si chiede di condannare le resistenti, in solido, a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole ed ingiustificata preclusione (o ritardo) nell'ammissione.

La grave superficialità mostrata nel violare fondamentali principi dell'agire amministrativo, come l'imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, comprova la sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che dell'elemento oggettivo, della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi dubbi sul nesso causale.

DOMANDA CAUTELARE **ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO** **EX. ART. 56 C.P.A.** **SUL PRECEDENTE FAVOREVOLE DEL TAR**

Dalle pagine che precedono risulta sussistente il *fumus boni iuris*.

Sul *periculum*, il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione e l'adozione di una misura cautelare urgente idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

In via cautelare si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, la possibilità per i ricorrenti di svolgere prove suppletive, anche in modalità telematica - a distanza.

Si osserva che il DPCM del 3.11.2020, che ha disposto (anche) la sospensione provvisoria delle prove *in itinere*, non pregiudica in alcun modo l'utilità dell'accoglimento dell'istanza di ammissione con riserva qui avanzata.

Difatti, si tratta di una sospensione meramente transitoria e di durata minima, intercorsa solo tra il 6.11.2020 e il 3.12.2020. Inoltre, la sospensione non si applica a tutte le procedure di tipo concorsuale pendenti e nemmeno a tutte le relative fasi.

Pertanto, le prove dei concorsi sono pienamente ristabilite dal 3 dicembre, come già confermato dal Ministero dell'Istruzione nella Nota n. 1979 del 4.11.2020, e, per quanto riguarda i corsi di specializzazione sul sostegno, il Ministero dell'Università e della Ricerca, negli atti impugnati (v. Docc. 1, 2), ha previsto la prosecuzione delle prove scritte e lo svolgimento delle prove orali in modalità a distanza senza alcun vincolo temporale.

Ne consegue che, ai fini della presente istanza, l'interesse e l'utilità per i ricorrenti appare maggiore, atteso che essi, se riammessi dal TAR, avrebbero una più ampia possibilità di utilmente svolgere la prova scritta (suppletiva) nella fase attuale, anche attraverso la modalità telematica - a distanza.

Ciò rende necessario un provvedimento cautelare monocratico, visto che il periodo di sospensione è terminato (il 3 dicembre) e la possibilità di proseguire le prove scritte (per gli atenei che devono ancora tenerle) e di svolgere le prove orali (per tutti gli atenei) è stata già autorizzata dal Ministero (v. Doc. 1, 2).

Pertanto, l'ulteriore imminente avanzamento delle prove orali presso gli atenei dei ricorrenti, potrebbe comprimere l'utile svolgimento in via suppletiva della loro prova scritta; perciò appare opportuno chiedere un provvedimento cautelare urgente che consenta loro di svolgere la prova scritta prima che si tenga la prova orale, al fine di poter partecipare tempestivamente (ed utilmente) alla medesima prova orale.

L'urgenza è dimostrata dalla circostanza che le Università stanno dando celere esecuzione ai provvedimenti ministeriali in esame, come dimostrato dall'Università di Foggia che con Nota dell'1.12.2020 ha scadenato a brevissimo (5 – 6 dicembre) la prosecuzione delle prove tramite la nuova modalità telematica – distanza autorizzata dal Ministero (**Doc. 18**).

Tanto più che nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in gioco, nessun danno potrebbe derivare alle resistenti dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che l'ammissione suppletiva di alcune unità non pregiudicherebbe in alcun modo il regolare svolgimento della procedura.

Dall'altro lato, invece, i ricorrenti perderebbero il diritto a proseguire nelle fasi di ammissione al corso di specializzazione sul sostegno, il cui titolo finale è determinante per l'inserimento e/o l'avanzamento nelle graduatorie del personale docente preposto alla fondamentale assistenza didattica agli alunni disabili.

Si evidenzia, infine, che l'Ill.mo TAR Lazio Roma ha già trattato favorevolmente caso praticamente identico al presente, nelle recente **Ordinanza n. 7199 del 20.11.2020** (RG 8267/2020) (**Doc. 19**), ammettendo ad apposita sessione

suppletiva candidato posto in quarantena nella data fissata per la prova scritta come attestato da certificato medico allegato.

SULLA NOTIFICA
AI CONTROINTERESSATI

ISTANZA ex. artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente molto ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ne ritenesse necessaria la notifica, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* delle intime Amministrazioni ed Enti, essendo onere delle stesse collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

In ogni caso, in osservanza cautelativa della regola processuale, si notifica il ricorso ad almeno un potenziale controinteressato che ha svolto e/o superato la prova scritta *de quo*.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, previa sospensione ed ammissione con riserva alla prova scritta per l'accesso al Corso di Specializzazione sul Sostegno V° Ciclo - 2019/2020, presso le Università e gli ordini scolastici d'interesse, in apposita sessione suppletiva ed in modalità a distanza se opportuno, già con decreto monocratico ex. art. 56 CPA, accogliere il presente ricorso e le domande con esso promosse, annullare gli atti impugnati e condannare in forma specifica le Amministrazioni ed Enti resistenti, ognuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione con effetti "definitivi" dei ricorrenti alla prova scritta in apposita sessione suppletiva, ed in modalità a distanza se opportuno, nelle Università e per gli ordini scolastici di specifico interesse, e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Il difensore nominato antistatario chiede sin d'ora distrarsi in suo favore eventuali spese di lite da liquidarsi a carico delle controparti.

Ai fini del versamento del contributo unificato, la presente controversia verte in materia di pubblico impiego (in quanto il corso di specializzazione sul sostegno è riservato a personale docente di scuole pubbliche statali) e risulta dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Con osservanza.

Roma, 3.12.2020

Avv. Giuseppe Buonanno